



Comune
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione
n. **38**
del 28/04/2014

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC). Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

L'anno **Duemilaquattordici** e questo dì **Ventotto** del mese di **Aprile** alle ore **19.30**, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall'art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

Presenti

FIorentini ANTONIO
LEONI SARA
VOLPI ANGELA
GIBERTI FABRIZIO
MANZOLI REMO
SIMONI LUCA
BASSI ANDREA
CAI NADIA
GHESINI LANFRANCA
MANCINI DAVIDE
GAMBERONI ENRICO
BOLOGNESI PAOLO
STROZZI GABRIELE
PEZZETTA SILVANO
AZZALLI GABRIELLA
DALPOZZO DANIELE
GAIANI CESARE

Assenti

MINGOZZI MARCELLA
ZANOTTI DAVIDE
CHECCOLI MARCO
BRINA GIUSEPPE

Totale presenti: 17

Totale assenti: 4

Sono presenti gli Assessori:

Baldini A., Orioli L., Conficconi A., Borea S., Pamini S., Gomedì I.

Giustificano l'assenza i Signori :

Assiste il Segretario Generale: Cavallari Dott.ssa Ornella.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra Leoni Sara Presidente, dichiara aperta la seduta.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

1) STROZZI GABRIELE
3) BASSI ANDREA

2) MANCINI DAVIDE

il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati

Presenti n. 17 Consiglieri

Seduta del 28/04/2014

Nr. 38

Oggetto: Approvazione Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC). Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Il presente punto è stato trattato, per analogia delle argomentazioni, con il punto avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2014 del Comune di Argenta e relativi allegati". A tal fine la discussione si richiama integralmente per relationem.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

- la "funzione Tributi locali" è stata conferita alla costituita UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;

- sono escluse dal conferimento, come disposto dall'art. 2, comma 1, della citata convenzione, *"la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia"*;

- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;

- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

Richiamata la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali, con particolare riferimento:

- art. 2, comma 1: art. 2 comma 1: *"La funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poter gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo."*

- art. 4 comma 6: *"Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del*

conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art.2, comma 1."

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all'art. 14 del DL n. 201 del 2011;

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l'altro:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione della TARI, mutuando in parte, laddove consentito, le disposizioni presenti nel regolamento comunale per l'applicazione della TARES approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 20/05/2013, in vigore fino al 31 dicembre 2013, posto che la definizione del presupposto impositivo, dei soggetti passivi e le modalità di determinazione delle tariffe sono pressoché le medesime;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 13/2/2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Considerato che ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lettera b) 7) del Tuel è necessaria l'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione;

Acquisito in data 18/04/2014 il parere favorevole dell'Organo di Revisione in merito alla proposta di delibera in esame, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze del comune di Argenta, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Dopo votazione palese da parte dei n. 17 Consiglieri presenti e votanti, di cui n. 11 favorevoli (P.D.), n. 6 contrari (FI/PDL – A.R. – Consigliere Gaiani), n. 0 astenuti;

D E L I B E R A

1) di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014;

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997.

4) di dichiarare, ravvisandone la necessità ed impellenza, dopo votazione palese da parte dei n. 17 Consiglieri presenti e votanti, di cui n. 11 favorevoli (P.D.), n. 6 contrari (FI/PDL – A.R. – Consigliere Gaiani), n. 0 astenuti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Parere regolarità tecnica: favorevole

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Parere regolarità contabile: favorevole

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara

Regolamento
Imposta Unica Comunale (IUC)
TASSA SUI RIFIUTI

TARI

Anno 2014

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1

- Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 3 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
- Art. 4 – Locali ed aree oggetto del tributo
- Art. 5 – Esclusioni dal tributo
- Art. 6 – Riduzioni del tributo
- Art. 7 – Agevolazioni
- Art. 8 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
- Art. 9 – Categorie di utenza
- Art. 10 – Tariffe del tributo
- Art. 11 – Riscossione
- Art. 12 – Dichiarazione
- Art. 13 – Tributo giornaliero
- Art. 14 – Rimborsi e compensazione
- Art. 15 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 16 – Notifica avvisi di accertamento
- Art. 17 – Riscossione coattiva
- Art. 18 – Clausola di adeguamento
- Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea della stessa non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

- 1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede, occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 12 o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 4 – Locali ed aree oggetto del tributo

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenze di locali, ove possono prodursi rifiuti urbani, quali aree scoperte attrezzate operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività quali, a titolo di esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i depositi di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, i distributori di carburante ad eccezione delle aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli nelle stazioni servizio carburanti medesime;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- 2) Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
- 3) La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
- 4) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 5) Per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento alla tariffa di integrata ambientale di cui all'articolo 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 12, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 5 – Esclusioni dal tributo

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze gas, acqua, luce;
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - h) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
 - i) i locali e aree coperte ove si formano esclusivamente rifiuti pericolosi;
 - l) gli immobili strumentali all'attività agricola e d'allevamento - locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, fienili, silos, stalle, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica - e florovivaistica – limitatamente alle serre a terra;
 - m) aree impraticabili e/o intercluse da stabile recinzione;
- Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- 2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono assoggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
 - 3) Sono esclusi dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
 - 4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e di transito e sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011.
 - 5) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, mediante idonea documentazione.

Art. 6 – Riduzioni del tributo

- 1) Per le utenze ubicate nelle zone non servite il tributo è ridotto del 70%. Si considerano zone non servite quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre 500 metri dall'ingresso della proprietà privata delle case sparse, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti.
- 2) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30

giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% del tributo.

- 4) Per i locali e le aree delle utenze domestiche tenute a disposizione con uso stagionale e/o discontinuo, che vengono occupati o detenuti nel corso dell'anno solare per un periodo inferiore a 183 giorni/anno, anche non consecutivi, si applica una riduzione pari al 16% del tributo. Tale destinazione deve essere specificata nella comunicazione originaria.
- 5) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale, o ad altro uso limitato e discontinuo, anche ricorrente non superiore a 183 giorni/anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta o da adeguata documentazione, si applica una riduzione pari al 16% del tributo.
- 6) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze, si applica una riduzione pari al 30% del tributo.

Art. 7 – Agevolazioni

- 1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa.
- 2) A favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico o la raccolta differenziata tracciata della frazione organica, previa richiesta da presentare al Gestore tramite appositi moduli, è concessa una riduzione del tributo rispettivamente nella misura del 16% e dell' 8%. Le riduzioni per il compostaggio domestico o per la raccolta differenziata tracciata della frazione organica non possono essere cumulate.
L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
- 3) Ad ogni utenza non domestica che destina a recupero rifiuti assimilati agli urbani e presenta al Gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la relativa ed idonea documentazione, modello MUD, è riconosciuta un'agevolazione secondo la valorizzazione e le caratteristiche indicate nell'allegato A al presente regolamento. Relativamente alle limitazioni qualitative e quantitative si fa riferimento al vigente Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con Delibera ATO6 – Ferrara n. 3/2009 del 17/03/2009 e s.m.i.
In ogni caso l'ammontare annuale dell'agevolazione di cui al presente punto non può superare il 50%.

Art. 8 – Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni

- 1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni, applicabili sia alle utenze domestiche che non domestiche, può superare su base annua la soglia del 70% del tributo dovuto.

Art. 9 – Categorie di utenza

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
- 2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) Utenze domestiche residenti
 - b) Utenze domestiche non residenti.

- 3) Per le utenze domestiche residenti il numero dei componenti il nucleo familiare, ai fini dell'applicazione della tariffa, è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune; è possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di apposita domanda da parte degli utenti corredata da documentazione adeguata, nei seguenti casi:
- a) congiunto collocato in casa di cura e/o di riposo per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - b) congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - c) militari di carriera che siano assenti per servizio per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - d) persone per le quali sussista l'obbligo della residenza per ragioni di servizio, certificata dal datore di lavoro per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - e) persona reclusa in istituti di detenzione per un periodo consecutivo superiore a sei mesi;
 - f) casi di degenze o ricoveri presso comunità di recupero e centri socio-educativi ad esclusione delle frequentazioni diurne.
Sono esclusi i soggiorni in centri comportanti il rientro giornaliero al proprio domicilio (cd. Centri diurni).
- Nei suddetti casi a), b), c), d), e) ed f) il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all'unità.
Il Comune si impegna a trasmettere al Gestore periodicamente i dati anagrafici.
- 4) Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a uno nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in una unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
- 5) La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata con riferimento alle classi di attività, eventualmente accorpate o suddivise per gruppi omogenei considerando la potenzialità di produzione dei rifiuti, definite dal Regolamento per l'elaborazione del Metodo Normalizzato, sulla base della certificazione rilasciata dagli organi competenti all'autorizzazione dell'esercizio di attività fatto salvo il recepimento delle attività merceologiche effettivamente svolte nei locali o, in sua mancanza, sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali od aree scoperte. Nel caso in cui nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte, siano svolte più attività economiche, la classe attribuita potrà essere quella dell'attività prevalente. Alle attività economiche non comprese esplicitamente nell'elenco sarà attribuito il coefficiente di una attività analoga.
- 6) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti, coerentemente a quelli individuati dalla legge, saranno determinati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.

Art. 10 - Tariffe del tributo

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.

158.

- 3) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate, nonché delle agevolazioni previste all'art.7 del presente regolamento.
- 4) Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilirà la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilendo i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.
- 5) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma 3, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

Art. 11 – Riscossione

- 1) I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato all'avviso di pagamento del tributo.
- 2) Il tributo viene liquidato in due rate semestrali , comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi scadenza nei mesi di giugno e dicembre.
E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Per l'anno 2014, in conseguenza della soppressione della Tares di cui all'articolo 14, del decreto –legge n. 201 del 2011, ed al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente e velocizzare l'azione amministrativa, con la prima rata della Tari è liquidato anche il saldo della Tares relativa al 2013, positivo o negativo, portandolo in eventuale compensazione degli importi dovuti a titolo di Tari, ai sensi dell'articolo 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006.
- 3) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo uguale o inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione dell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro.

Art. 12 – Dichiarazione

- 1) I soggetti individuati all'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune - ovvero al soggetto a cui è affidata la gestione del tributo - utilizzando apposito modello, che ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree

- assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune - o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo - rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

- 2) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- 3) Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 13 – Tributo giornaliero

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale al 50%. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione con riferimento a categorie omogenee.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 14 – Rimborsi e compensazione

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
- 2) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Il diritto al rimborso viene definito, ai sensi di legge, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, tramite apposito provvedimento. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

- 4) Non si dà luogo al rimborso qualora l'importo dello stesso sia uguale o inferiore a 12,00 Euro.

Art. 15 – Attività di controllo e sanzioni

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile del tributo è nominato dal concessionario.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 4) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, nella persona del funzionario responsabile, provvede ad inviare al contribuente un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, si provvede a notificare, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 5) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
- 6) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
- 7) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
- 8) Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 9) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dal vigente regolamento delle entrate tributarie. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 10) Nell'attività di controllo non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento qualora l'importo dello stesso per tributo, sanzione amministrativa ed interessi sia uguale o inferiore a euro 30,00, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 16- Notifica avvisi di accertamento

- 1) Gli avvisi di accertamento emessi a seguito dell'attività di controllo, di norma sono notificati al contribuente a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

- 2) Le spese di notifica della raccomandata sono a carico del contribuente e sono addebitate nell'avviso di accertamento.

Art. 17 – Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
- 2) Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art.18 – Clausola di adeguamento

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 19- Entrata in vigore del regolamento

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Comune di Argenta

ALLEGATO A

Agevolazione per rifiuti assimilati agli urbani avviati a recupero dal produttore.	€/kg
	0,040

C.E.R.	DESCRIZIONE
20103	scarti di tessuti vegetali
20104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi
20110	rifiuti metallici
20304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
20501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
20601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
20701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione materia prima
20704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
30101	scarti di corteccia e sughero
30105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
30301	scarti di corteccia e legno
30308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
40109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
40209	rifiuti di materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
40221	rifiuti da fibre tessili grezze
40222	rifiuti da fibre tessili lavorate
70213	rifiuti plastici
80410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080405
90107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti d'argento
90108	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti d'argento
90110	macchine fotografiche monouso senza batterie
90112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111
101206	stampi di scarto
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120113
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
150109	imballaggi in materia tessile
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150201
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160211
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160301
170201	legno
170202	vetro
170203	plastica
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170405	ferro e acciaio
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
200101	carta e cartone
200102	vetro
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mensa
200110	abbigliamento
200111	prodotti tessili
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	plastica
200140	metallo
200201	rifiuti biodegradabili
200302	rifiuti dei mercati
200307	rifiuti ingombranti



Comune di Argenta
Provincia di Ferrara

Settore proponente: **SETTORE Programmazione Affari Generali**

Oggetto: **Approvazione Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC). Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Argenta, 28-04-2014

F.to in Digitale
Il Dirigente
SETTORE Programmazione Affari Generali



Comune di Argenta
Provincia di Ferrara

Settore proponente: **SETTORE Programmazione Affari Generali**

Oggetto: **Approvazione Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC). Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere **FAVOREVOLE**.

Argenta, 28-04-2014

F.to in Digitale
Il Dirigente del Settore
Programmazione e Gestione Finanziaria,
Affari Generali

Travasoni Dott.ssa Patrizia

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Leoni Sara

IL SEGRETARIO GENERALE
Cavallari Dott.ssa Ornella

La presente copia composta da n. pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed all'art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.
In carta libera per uso amministrativo.

Argenta, il

Il Pubblico Ufficiale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.